I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 101/83 DEL CONSIGLIO

del 17 gennaio 1983

che istituisce un dazio antidumping definitivo su alcune importazioni di concimi chimici originari degli Stati Uniti d'America

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per la difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/82 [2], in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione nell'ambito del comitato consultivo istituito dal suddetto regolamento,

considerando che nel 1981 il Consiglio ha istituito, con regolamento (CEE) n. 349/81 [3], un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fertilizzanti costituiti da una soluzione di urea e di nitrato d'ammonio (UNA), originari degli Stati Uniti d'America, pari al 6,5 % ;

considerando che tale dazio definitivo antidumping non è stato applicato ai fertilizzanti UNA esportati in particolare dalla Allied Corporation (ex Allied Chemical Corporation), dalla Kaiser Aluminium Domestic and International Sales Corporation (in appresso denominata « Kaiser ») e dalla Transcontinental Fertilizer Company (in appresso denominata « Transcontinental »), poiché tali società avevano offerto impegni considerati accettabili dalla Commissione [4] ;

considerando che le società Allied Corporation, Transcontinental e Kaiser hanno informato la Commissione, rispettivamente in data 7 giugno, 2 luglio e 23 luglio 1982, del ritiro dei rispettivi impegni di prezzo ;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 3017/79, la Commissione ne ha informato gli Stati membri ed ha riaperto le procedure [5] ; che la necessità di detta riapertura era avvalorata anche dal fatto che i produttori comunitari avevano fornito alla Commissione alcuni elementi che dimostravano la mutata situazione delle importazioni nella Comunità di UNA, della sottovoce ex 31.02 C della tariffa doganale comune (codice Nimexe ex 31.02-90), dagli Stati Uniti ; che tali elementi sono sufficienti a giustificare un riesame a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3017/79 ;

considerando che, a parere della Commissione, dette società avevano ritirato gli impegni offerti allo scopo di esportare nella Comunità fertilizzanti UNA a prezzi inferiori rispetto a quelli indicati in detti impegni ; che, in base ai dati in possesso della Commissione, tutte le esportazioni effettuate a detti prezzi sarebbero state praticate in dumping e avrebbero causato pregiudizio all'industria comunitaria ;

considerando che, nel corso dell'indagine precedente, i margini di dumping accertati erano pari al 6,5 % per la Allied Corporation e la Transcontinental e al 5 % per la Kaiser ; che, qualora gli impegni assunti da queste società non fossero stati accettati, sarebbero stati istituiti dazi fissati a un'aliquota equivalente ;

considerando che la tutela degli interessi comunitari richiedeva pertanto l'applicazione immediata di misure provvisorie fondate sui dati disponibili ; che la Commissione, a norma dell'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 3017/79, ha quindi istituito, con regolamento (CEE) n. 1976/82 [6], modificato dal regolamento (CEE) n. 2302/82 [7], un dazio antidumping provvisorio, pari ai suddetti livelli, sui prodotti esportati dalle tre società in questione ;

---

[1] GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.
[2] GU n. L 178 del 22. 6. 1982, pag. 9.
[3] GU n. L 39 del 12. 2. 1981, pag. 4.
[4] GU n. L 39 del 12. 2. 1981, pag. 35.
[5] GU n. C 179 del 16. 7. 1982, pag. 4.
[6] GU n. L 214 del 22. 7. 1982, pag. 7.
[7] GU n. L 246 del 21. 8. 1982, pag. 5.

considerando che, contemporaneamente, la Commissione ha avviato altre indagini e ne ha informato ufficialmente gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del paese esportatore ;

considerando che la Commissione ha fornito a tutte le parti direttamente interessate l'occasione di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di essere intese verbalmente ; che tutti gli esportatori interessati ed alcuni importatori si sono avvalsi di questa possibilità ;

considerando che, per consentire alla Commissione di effettuare un esame approfondito dei dati in suo possesso prima di prendere misure definitive, il Consiglio, con regolamento (CEE) n. 3044/82 [1], ha prorogato di due mesi la validità dei dazi antidumping provvisori ;

considerando che, ai fini dell'indagine successiva, la Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie presso i seguenti produttori comunitari :

Azotes et produits chimiques SA, Paris

Compagnie française de l'azote, Paris

Générale des engrais, Paris

Société chimique de la Grande Paroisse, Paris

Ruhr Stickstoff AG, Bochum

BASF AG, Ludwigshafen

Nederlandsche Stikstof Maatschappij, Bruxelles

Unie van Kunstmestfabrieken BV, Utrecht

e presso i seguenti importatori : Demufert SA, Bruxelles ; Ferdis SA, Bruxelles ;

considerando che la Allied Corporation non ha cooperato all'indagine ; che la Kaiser ha informato la Commissione di non avere esportato prodotti nella Comunità dopo aver assunto il proprio impegno e che, di conseguenza, non esistono prezzi all'esportazione paragonabili ; che tuttavia, da un'ispezione effettuata presso la Transcontinental a Filadelfia, è risultato che i prodotti esportati da detta società erano stati fabbricati dalla Kaiser ;

considerando che, in seguito a detta indagine successiva, la Commissione ha stabilito, per le società interessate, valori normali aggiornati ; che, per la mancanza di cooperazione da parte della Allied Corporation, la Commissione ha dovuto comprovare l'esistenza di dumping per la stessa società, a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3017/79, sulla base dei dati disponibili ; che, fra questi, la Commissione non ha potuto prendere in considerazione i dati pubblicati relativi ai prezzi interni statunitensi, in quanto gli esportatori e gli importatori interessati ne hanno contestato l'esattezza e la Commissione ha motivo di ritenere che, anche se riflettessero esattamente le condizioni vigenti sul mercato statunitense, detti prezzi non sarebbero sufficienti per coprire i costi fissi e variabili di produzione ; che, di conseguenza, la Commissione ha tenuto presente l'offerta di prezzo fatta nel 1981 dalla Allied Corporation per mantenere i propri prezzi all'esportazione allineati sul valore normale e che tale impegno includeva una formula di indicizzazione, con adeguamento semestrale dei prezzi all'esportazione, per evitare discrepanze fra il valore normale ed i prezzi all'esportazione ;

considerando che, avendo la Allied Corporation effettuato due ingenti spedizioni nella Comunità dopo aver ritirato il suo impegno di prezzo, per determinare il dumping la Commissione ha preso come periodo di riferimento il periodo compreso fra la data della prima spedizione (luglio 1982) e la fine del 1982 ; che la Commissione ha applicato la formula di indicizzazione al periodo di riferimento e che, essendo il prezzo risultante quello a cui la Allied Corporation avrebbe dovuto esportare in base agli impegni di prezzi assunti, essa ha usato questo prezzo per stabilire il valore normale nel periodo di riferimento ;

considerando che è stato chiesto alla Kaiser e alla Transcontinental di applicare la stessa formula di indicizzazione della Allied Corporation per adeguare i prezzi all'esportazione su base semestrale ;

considerando che, sebbene la Kaiser non abbia effettuato esportazioni dirette nel periodo di validità dell'impegno di prezzo, l'indagine ha rivelato che l'unica spedizione della Transcontinental nello stesso periodo era costituita da prodotti della Kaiser ; che, di conseguenza, nei confronti della Kaiser, il valore normale è stato stabilito mediante applicazione della formula per adeguare i prezzi all'esportazione di quest' ultima nel semestre in cui ha avuto luogo l'unica spedizione, cioè nel primo semestre del 1982 ;

considerando che, poiché la Transcontinental non aveva effettuato vendite del prodotto in questione sul mercato interno statunitense e poiché nel periodo di indagine l'unica sua esportazione nella Comunità era costituita da prodotti della Kaiser, la Commissione ha ritenuto opportuno assumere come base per determinare il valore normale dei prodotti Transcontinental quello stabilito per i prodotti Kaiser ; che il valore normale per la Kaiser è stato adeguato per tener conto di un equo margine di profitto per la Transcontinental ; che a tale scopo è stato considerato equo un margine pari al 5 % al lordo delle imposte ;

considerando che, nel caso della Allied Corporation e della Transcontinental, i prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi effettivamente pagati per i prodotti esportati nella Comunità ;

considerando che nel periodo in questione la Kaiser non ha effettuato nella Comunità spedizioni dirette, ma soltanto tramite la Transcontinental e che quest'ultima durante l'indagine non ha rivelato il prezzo

[1] GU n. L 322 del 18. 11. 1982, pag. 4.

pagato alla Kaiser, per cui la Commissione ha calcolato il prezzo all'esportazione della Kaiser stessa detraendo dal prezzo praticato dalla Transcontinental un ragionevole margine di profitto per la rivendita di detto prodotto nella Comunità, cioè il 5 % ; che, inoltre, il prezzo convenuto nell'impegno assunto dalla Kaiser era notevolmente più elevato rispetto a quello praticato dalla Transcontinental ; che, in base all'impegno assunto, la Kaiser era tenuta a fare il possibile affinché detto impegno non fosse eluso mediante rivendite effettuate per esportare nella Comunità prodotti venduti in paesi non membri della stessa ; che la Commissione ha pertanto motivo di ritenere che l'impegno assunto dalla Kaiser sia stato violato ;

considerando che tutti i confronti del valore normale con i prezzi all'esportazione sono stati effettuati a livello fob porto statunitense ;

considerando che da detti confronti risulta l'esistenza di dumping da parte delle suddette tre società e che i margini del dumping sono pari agli importi risultanti dalla differenza fra i valori normali stabiliti ed i prezzi all'esportazione nella Comunità ;

considerando che, avendo la Allied Corporation effettuato esportazioni a prezzi diversi, per questa società è stata calcolata una media ponderata dei margini di dumping ;

considerando che i margini variano a seconda dell'esportatore e si collocano ai seguenti livelli :

Allied Corporation : 19,05 % ;

Kaiser Aluminium Domestic and International Sales Corporation : 12,13 % ;

Transcontinental Fertilizer Company : 12,01 % ;

considerando che, secondo la Commissione, i risultati dell'indagine hanno fornito una base per quanto possibile valida per determinare il margine di dumping e che un livello più basso avrebbe rappresentato un premio a favore della Allied Corporation per il ritiro dell'impegno di prezzo assunto e per la successiva mancata cooperazione, nonché a favore della Kaiser e della Transcontinental per i rispettivi ritiri degli impegni di prezzo ;

considerando che, per quanto riguarda il pregiudizio causato dalle importazioni in dumping, dai dati di cui dispone la Commissione risulta che le importazioni delle società interessate nei primi otto mesi del 1982 ammontano a 118 850 t, equivalenti in un anno al 12 % circa del consumo comunitario totale di fertilizzanti UNA ;

considerando che i prezzi pagati nella Comunità per i prodotti importati in dumping fanno notevolmente calare i prezzi praticati dai produttori comunitari ;

considerando che queste pratiche di dumping hanno comportato per l'industria comunitaria ulteriori perdite sulle vendite di fertilizzanti UNA ;

considerando che, quanto al pregiudizio causato da altri fattori, dai dati in possesso della Commissione risulta che anche altri produttori comunitari con sede in vari Stati membri sono entrati sul mercato ed hanno aumentato le rispettive vendite di fertilizzanti UNA, soprattutto in Francia ; che, nondimeno, dall'indagine è risultato che il basso livello di prezzo praticato da questi produttori, concretatosi in perdite considerevoli, era dovuto alla necessità di competere con le importazioni in dumping ; che il pregiudizio causato dalle importazioni in dumping è stato subito dai produttori di tutta la Comunità e che non trova sostegno l'accusa formulata dagli esportatori e dagli importatori interessati che il pregiudizio dei produttori francesi e tedeschi sia dovuto unicamente alle maggiori vendite di fertilizzanti UNA da parte di altri produttori comunitari ;

considerando che inoltre la Commissione riesamina attualmente una procedura antidumping relativa alle restanti esportazioni di fertilizzanti UNA nella Comunità ;

considerando che l'impatto delle esportazioni in dumping effettuate dalle società interessate è stato pertanto considerato separatamente da quello di altre esportazioni sottoposte al suddetto riesame ;

considerando che, secondo gli esportatori e gli importatori interessati, i produttori francesi, che forniscono il 43 % della produzione comunitaria di fertilizzanti UNA, non possono aver subito pregiudizio, tenuto conto della decisione del ministro della concorrenza [1] di chiedere una modifica di taluni aspetti della politica dei prezzi praticata da detti produttori, riguardante fra l'altro i fertilizzanti a base di azoto ; che a loro parere, pur riferendosi ai fertilizzanti a base di azoto solido (soprattutto nitrato di ammonio) e liquido (UNA), la decisione non è di minore rilevanza, in quanto il nitrato d'ammonio e l'UNA sono prodotti del tutto simili ; che tuttavia, nel corso dell'indagine, la Commissione ha chiesto e verificato i dati inerenti alla produzione e alle vendite di fertilizzanti UNA, dati che hanno consentito di identificare separatamente i prodotti in oggetto ; che la Commissione ritiene di aver ricevuto, nel corso di detta indagine, dati esatti in merito alla situazione particolare dei produttori comunitari di fertilizzanti UNA ; che la Commissione, in base a dette informazioni, ritiene inoltre che le esportazioni in dumping di fertilizzanti UNA da parte delle società interessate hanno causato pregiudizio ai produttori comunitari, inclusi quelli francesi ; che, a suo parere, non vi è contraddizione tra questa conclusione specifica riguardante il danno causato dalle

[1] *Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation* del 12 dicembre 1981.

esportazioni in dumping di fertilizzanti UNA e la decisione delle autorità francesi riguardante il comportamento dei produttori di fertilizzanti in relazione ad una gamma molto più ampia di fertilizzanti comprendente sia i fertilizzanti fosfati che quelli azotati ;

considerando che la Commissione non ha ricevuto rimostranze da parte dei consumatori comunitari ; che in ogni caso l'interesse dei consumatori comunitari non viene salvaguardato, a lungo termine, da un'industria comunitaria indebolita o ridimensionata da persistente dumping ; che quindi, per tutelare gli interessi della Comunità, è necessario imporre dazi antidumping definitivi sui fertilizzanti costituiti da una soluzione di urea e di nitrato di ammonio originari degli Stati Uniti d'America, esportati dalle tre società interessate ; che tali dazi, data l'entità del pregiudizio causato, devono essere pari ai margini di dumping rilevati ; che per tutelare gli interessi della Comunità è necessario inoltre riscuotere definitivamente gli importi depositati a garanzia del dazio provvisorio sui prodotti in questione ;

considerando che gli esportatori e gli importatori interessati sono stati informati delle conclusioni della Commissione, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3017/79 ;

considerando che tuttavia le suddette misure definitive inerenti alle esportazioni effettuate dagli esportatori che hanno ritirato i propri impegni non pregiudicano in nessun modo i risultati della procedura di riesame attualmente avviata dalla Commissione in merito alle altre esportazioni statunitensi di fertilizzanti UNA ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 349/81 rimarrà in vigore fintanto che l'attuale oppure le successive procedure di riesame non ne richiedano l'abrogazione, l'annullamento, o la modifica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sui fertilizzanti costituiti da una soluzione di urea e di nitrato d'ammonio, della sottovoce ex 31.02 C della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe ex 31.02-90, esportati dalle società Allied Corporation, Kaiser Aluminium Domestic and International Sales Corporation e Transcontinental Fertilizer Company.

2. Le aliquote del dazio sono fissate in base al valore in dogana determinato conformemente al regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, relativo al valore in dogana delle merci [1], ai livelli seguenti :

Allied Corporation : 19,05 %,

Kaiser Aluminium Domestic and International Sales Corporation : 12,13 %,

Transcontinental Fertilizer Company : 12,01 %.

3. Le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali si applicano a questo dazio.

Articolo 2

Gli importi depositati a garanzia del dazio provvisorio a norma del regolamento (CEE) n. 1976/82 sono riscossi definitivamente a concorrenza del :

6,5 % per le esportazioni della Allied Corporation,

6,5 % per le esportazioni della Transcontinental Fertilizer Company,

5,0 % per le esportazioni della Kaiser Aluminium Domestic and International Sales Corporation.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 gennaio 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ERTL

---

[1] GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1.